

Le informazioni fornite in questo appunto si basano sulle migliori informazioni che la WSTA possa fornire. Non comprende tuttavia un elenco esaustivo. Questo non dovrebbe essere visto come un modello per le singole decisioni aziendali. Si raccomanda, in caso di necessità da parte delle aziende di richiedere una consulenza legale o professionale pertinente.

*Questo briefing è stato prodotto supponendo che il Regno Unito **non raggiunga un accordo con l'UE**. Questo appunto rappresenta l'interpretazione della WSTA su come verranno applicate le attuali norme dell'UE trasferite nella legislazione del Regno Unito, ma va notato che il governo del Regno Unito, l'UE e i singoli Stati membri possono interpretare queste regole in modo diverso.*

Questo appunto delinea le regole attualmente applicabili ai sensi del diritto dell'UE - e che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020 - e fornisce importanti informazioni sui requisiti del periodo post-transizione quando i vini importati dall'UE non saranno trattati in modo diverso da quelli importati da altri paesi terzi. Descrive inoltre le fasi necessarie per l'esportazione nel periodo post-transizione.

Etichettatura di vino e spumante in caso di no-deal

- I requisiti per l'etichettatura del vino e dello spumante da uve fresche cambieranno dopo il periodo di transizione, come indicato nell'accordo di recesso, che si concluderà il 31 dicembre 2020.
- Le imprese dovranno prepararsi per eventuali modifiche da apportare, incluso l'inserimento di un imbottigliatore nel Regno Unito, indirizzo del venditore, del produttore o dell'importatore sui prodotti destinati al Regno Unito.
- Si consiglia di prepararsi alla possibile modifica delle etichette così da renderle conformi al mercato post-transizione nel Regno Unito.

Posizione attuale

Durante il periodo di transizione i prodotti possono continuare a essere immessi sia sul mercato UE che su quello del Regno Unito purché gli stessi siano conformi alle norme vigenti. Essendo le norme dell'UE, attualmente applicate nel Regno Unito, i prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato UK con un indirizzo commerciale UE-27 o con sede nel Regno Unito sull'etichetta e viceversa, fino alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

Proposte / posizione del governo dal 1° gennaio 2021

Supponendo che non si giunga ad un accordo, le aziende potrebbero dover cambiare le etichette dei prodotti che verranno immessi sul mercato UK dopo la fine del periodo di transizione. Il modo in cui questo cambierà per ciascun prodotto è delineato nella tabella sottostante e si basa sull'analisi della WSTA.

- I prodotti in vendita nel Regno Unito richiederanno un nome e un indirizzo con sede nel Regno Unito. Questo non può essere un indirizzo dell'UE.

La WSTA intende includere **un periodo di transizione esteso per l'etichettatura oltre il 1° gennaio 2021**. L'accordo di recesso consente tuttavia di vendere le merci etichettate e immesse sul mercato prima e durante il periodo di transizione fino all'esaurimento sul mercato sia del Regno Unito che dell'UE.

Dettaglio

Un indirizzo commerciale con sede nel Regno Unito dovrà essere incluso sull'etichetta di tutti i vini e spumanti immessi sul mercato del Regno Unito dal 1° gennaio 2021. Le informazioni vengono utilizzate per identificare il business che ha la responsabilità legale di immettere il prodotto sul mercato.

A differenza degli alcolici e delle altre bevande alcoliche che sono disciplinate dal regolamento sulle informazioni alimentari per i consumatori (FIC), l'etichettatura del vino e dello spumante è disciplinata da norme distinte (1308/2013 e 2019/33). A meno che il governo del Regno Unito non decida di divergere da queste regole, quest'ultime saranno trasferite al diritto britannico.

MERCATO DI DESTINAZIONE	PRODOTTO E ORIGINE	Requisiti attuali	REQUISITI POST- TRANSIZIONE
UK	Vini fermi prodotti e imbottigliati nell'UE27	L'indirizzo dell'imbottigliatore UE27 deve essere sull'etichetta.	Sarà richiesto l'indirizzo di un importatore nel Regno Unito sull'etichetta.
UK	Vini frizzanti - Spumanti prodotti nell'UE27	L'indirizzo del produttore o venditore EU27 deve essere sull'etichetta.	Un indirizzo dell'importatore del Regno Unito sarà richiesto sull'etichetta oltre al produttore o venditore dell'UE.
UK	Vini fermi sfusi UE27	Poiché il Regno Unito è ancora sotto le norme nell'UE, i vini fermi dell'UE spostati sfusi e imbottigliati nel Regno Unito richiedono un indirizzo dell'imbottigliatore britannico sull'etichetta. Il prodotto può spostarsi nell'UE senza rietichettatura.	L'UE sarà considerata un paese terzo nel Regno Unito, quindi i vini fermi sfusi UE27 importati e imbottigliati nel Regno Unito richiedono un indirizzo dell'importatore e/o imbottigliatore del Regno Unito.
UK	Vini sfuso EU27 spumantizzato nel Regno Unito	Se un vino fermo sfuso viene spostato nel Regno Unito dall'UE e spumantizzato all'interno del Regno Unito, l'indirizzo del produttore o del venditore britannico che effettua la spumantizzazione deve essere riportato sull'etichetta. Questo può spostarsi ovunque all'interno dell'UE senza rietichettare.	Ancora sconosciuti

Argomenti e azioni WSTA

La WSTA riconosce che quando il Regno Unito lascerà l'UE, l'indirizzo commerciale sulle etichette dovrà riflettere il paese o il blocco commerciale in cui le merci sono in libera circolazione. Tuttavia, ci spiace che il governo del Regno Unito non abbia confermato il suo precedente impegno per un ulteriore periodo di tolleranza di 21 mesi, per l'adattamento delle etichette ai nuovi requisiti del mercato britannico dopo la fine del periodo di transizione.

Per la maggior parte delle aziende, un periodo minimo di due anni dovrebbe essere concesso per poter cambiare le etichette così da soddisfare qualsiasi nuovo requisito.

La WSTA si impegnerà quindi a richiedere che i risultati dei negoziati consentano un tale periodo di tolleranza su entrambi i mercati del Regno Unito e dell'UE, i quali ne trarrebbero beneficio.

Azione suggerita:

- La WSTA raccomanda alle aziende di utilizzare il periodo di transizione per avviare il piano di modifica delle etichette per garantire che siano conformi al mercato del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione ed evitare di dover ripetere l'etichettatura o il contrassegno sulle etichette.